

sponde la cancellazione può ricorrere al Consiglio superiore forense nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento stesso ».

Gli onorevoli Olivetti e Tumedei propongono di aggiungere come ultimo comma:

« L'avvocato cancellato dall'albo a termini dei nn. 1, 5 e 6 del presente articolo ha diritto di essere reiscritto, anche agli effetti dell'albo speciale di cui all'articolo 19, qualora ne faccia richiesta dimostrando che sono cessate le ragioni che hanno motivato la cancellazione e purchè sia in possesso dei requisiti previsti ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo 12 ».

È accettato questo emendamento ?

**MORELLI GIUSEPPE, relatore.** La Commissione l'accetta perchè è uno schiarimento; è quasi superfluo, ma sarà bene metterlo: chiarirà di più.

**ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Lo accetto.

**PRESIDENTE.** Metto allora a partito l'articolo 28 con l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Olivetti e Tumedei.

(È approvato).

**MORELLI GIUSEPPE, relatore.** Bisognerà poi provvedere a rettificare la numerazione.

**ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Sicuro, tutta la numerazione è cambiata; ma si potrà provvedere in sede di coordinamento.

**PRESIDENTE.** Precisamente, in sede di coordinamento si provvederà alle necessarie rettifiche.

## TITOLO V.

### DEI COLLEGI E DEI CONSIGLI.

#### Art. 29.

« Presso ogni Corte di appello ed ogni tribunale civile e penale vi è un Collegio di avvocati e un Collegio di procuratori.

« Non vi è che un solo Collegio presso la Corte di appello ed il tribunale aventi sede nella medesima città.

« Dove il numero degli avvocati o dei procuratori esercenti non arriva a cinquanta, essi sono iscritti nell'albo dell'altro vicino Collegio, che sarà determinato dal Consiglio superiore forense nello stesso distretto della Corte d'appello.

« Per il conseguimento dei fini ad essi assegnati dalla presente legge, ai Collegi è

riconosciuta la personalità giuridica. L'alta vigilanza sui Collegi è esercitata dal ministro della giustizia ».

La Commissione al terzo capoverso propone quest'emendamento:

« Dove il numero degli avvocati o dei procuratori esercenti non arriva a trenta, essi sono iscritti nell'Albo dell'altro vicino Collegio, che sarà determinato dal Consiglio superiore forense nello stesso distretto della Corte d'appello ».

**ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Accetto la proposta della Commissione.

**VICINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VICINI.** Questo articolo 29, dopo aver detto al primo capoverso: « Presso ogni Corte di appello ed ogni Tribunale civile e penale vi è un collegio di avvocati e un collegio di procuratori », al secondo capoverso aggiunge: « Non vi è che un solo collegio presso la Corte di appello ed il Tribunale aventi sede nella medesima città ».

Indubbiamente questa disposizione significa che vi è un solo collegio di avvocati e un solo collegio di procuratori. La formula però, specialmente per il contrasto col primo capoverso, può dar luogo ad equivoco. Quindi in via di interpretazione, o con una breve aggiunta: « non vi è che un solo Collegio di ciascun ordine » mi pare che l'equivoco potrebbe essere tolto.

**ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto.** Accetto l'aggiunta delle parole « di ciascun ordine ».

**MORELLI GIUSEPPE, relatore.** Anche la Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** Metto allora a partito l'articolo 29 secondo il testo della Commissione e con l'emendamento dell'onorevole Vicini accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato.)

#### Art. 30.

« Ogni Collegio ha il proprio albo, in cui viene iscritto il nome e cognome di coloro che lo compongono. La data dell'iscrizione stabilisce l'anzianità ».

(È approvato.)

#### Art. 31.

« In ciascun Collegio di avvocati e in ciascun Collegio di procuratori vi è un Con-